

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 22 OTTOBRE 2014, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE PER QUANTO RIGUARDA LA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO E DI INFORMAZIONI SULLA DIVERSITÀ DA PARTE DI TALUNE IMPRESE E DI TALUNI GRUPPI DI GRANDI DIMENSIONI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2014), in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai soli fini del presente decreto legislativo si intendono per
- a) “enti di interesse pubblico”: gli enti indicati all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
 - b) “gruppo di grandi dimensioni”: il gruppo costituito da una società madre e una o più società figlie che, complessivamente, abbiano avuto su base consolidata, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di occupati pari o superiore a cinquecento ed il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro;
 - 2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di euro;
 - c) “società madre”: l'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.38;
 - d) “società figlia”: l'impresa inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, o nel perimetro di consolidamento di un'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali in quanto ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.38;
 - e) “società madre europea”: impresa soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE;
 - f) “standard di rendicontazione”: gli standard emanati da organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;

g) “metodologia autonoma di rendicontazione”: l’insieme dei principi, dei criteri e degli indicatori di prestazione, diversi o integrativi rispetto a quelli di cui alla lettera f), comunque funzionali ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;

ART. 2

(Ambito di applicazione)

1. Gli enti di interesse pubblico che abbiano avuto, in media, durante l’esercizio finanziario un numero di occupati pari o superiore a cinquecento e che alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;

redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall’articolo 3.

2. Gli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall’articolo 4.

ART. 3

(Dichiarazione individuale di carattere non finanziario)

1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, al fine di assicurare la necessaria comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, descrivendo almeno:

a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa, anche con riferimento alla gestione dei suddetti temi;

b) le politiche praticate dall’impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;

c) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto;

2. In merito agli ambiti di cui al comma 1, la dichiarazione di carattere non finanziario

contiene almeno informazioni riguardanti:

- a) l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche;
- b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;
- c) l'impatto attuale e prevedibile sull'ambiente nonché, ove opportuno, sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio di cui al comma 1 lettera c) o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario;
- d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;
- e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;
- f) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite secondo le metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata, anche in via congiunta, ai fini della redazione della dichiarazione e, ove opportuno, sono corredate da riferimenti alle voci ed agli importi contenuti nel bilancio. Nella relazione è fatta esplicita menzione dello standard di rendicontazione adottato e nel caso in cui lo standard di rendicontazione utilizzato differisca da quello a cui è stato fatto riferimento per la redazione della dichiarazione riferita al precedente esercizio, ne è illustrata la motivazione.

4. Qualora si faccia ricorso ad una metodologia di rendicontazione autonoma, anche ad integrazione di uno standard specifico, è fornita una chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione all'interno della dichiarazione non finanziaria.

5. Ai fini della rendicontazione, gli indicatori di prestazione utilizzati, di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dallo standard di rendicontazione adottato e sono rappresentativi dei diversi ambiti, nonché coerenti con l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti. Nel caso in cui si faccia ricorso ad una metodologia autonoma di rendicontazione, anche ad integrazione dello standard di rendicontazione adottato, ovvero nel caso in cui gli indicatori di prestazione previsti dallo standard di rendicontazione adottato non siano del tutto adeguati o sufficienti a rappresentare con coerenza l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti, l'impresa seleziona gli indicatori più adatti a tale scopo, fornendo in maniera chiara e

articolata le ragioni sottese a tale scelta. La scelta degli indicatori di prestazione è effettuata anche tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti emanati dalla Commissione europea in forza di quanto previsto dalla direttiva 2014/95/UE.

6. Gli enti di interesse pubblico soggetti all'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario che non praticano politiche in relazione a uno o più degli ambiti di cui al comma 1, forniscono all'interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, articolandone le ragioni in maniera chiara e articolata.

7. La responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal presente decreto legislativo compete agli amministratori dell'ente di interesse pubblico. Nell'adempimento dei loro obblighi i soggetti responsabili agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza.

8. Fermi restando gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, su proposta dell'organo di amministrazione e con l'approvazione di quello di controllo, entrambe debitamente giustificate, nella dichiarazione di carattere non finanziario possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. In tal caso, nella dichiarazione si dà conto dell'incompletezza delle informazioni, con esplicito rimando al presente comma ed alle cause ostative in esso previste. L'omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1.

9. Per i soggetti che adempiano agli obblighi del presente articolo presentando la dichiarazione di carattere non finanziario quale parte integrante della relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettera a), si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.

10. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario. Lo stesso soggetto, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, esprime, con apposita relazione distinta da quella di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal presente decreto legislativo e rispetto ai principi, alle metodologie e alle

modalità previste dal comma 3. Le conclusioni sono espresse sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di effettuare l'attività di controllo sulla dichiarazione non finanziaria ha dell'ente di interesse pubblico, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione di carattere non finanziario. La relazione, datata e sottoscritta dal soggetto allo scopo designato, è allegata alla dichiarazione di carattere non finanziario e pubblicata congiuntamente ad essa secondo le modalità di cui all'articolo 5.

ART. 4

(Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario)

1. La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, al fine di assicurare la necessaria comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.
2. Si applicano integralmente, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3.
3. Per le società madri che adempiano agli obblighi del presente articolo presentando la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario quale parte integrante della relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettera a), si considerano assolti gli obblighi di cui comma 1-bis dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.

ART. 5

(Collocazione delle dichiarazioni e regime di pubblicità)

1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario può:
 - a) essere parte integrante della relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;
 - b) costituire una relazione autonoma, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura. La relazione autonoma è oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese congiuntamente alla relazione sulla gestione e sul sito internet del soggetto contestualmente alla data di approvazione del bilancio a cui si riferisce. Nella relazione sulla gestione è comunque indicata la sezione del sito internet dove è pubblicata tale relazione.

2. La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario può:
- a) essere parte integrante della relazione sulla gestione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;
 - b) costituire una relazione autonoma, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura. La relazione autonoma è oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese congiuntamente alla relazione consolidata sulla gestione e sul sito internet della società madre contestualmente alla data di approvazione del bilancio a cui si riferisce. Nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, è comunque indicata la sezione del sito internet della società madre dove è pubblicata tale relazione.

ART. 6

(Esonero e casi di equivalenza)

1. Un ente di interesse pubblico ricompreso nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo non è soggetto all'obbligo di redigere la dichiarazione di cui all'articolo 3 qualora tale ente di interesse pubblico e le sue eventuali società figlie sono ricomprese nella dichiarazione di carattere non finanziario consolidata resa:
- a) da un'altra società madre soggetta ai medesimi obblighi o
 - b) da una società madre europea che redige tali dichiarazioni ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE.
2. Un ente di interesse pubblico che è società madre di un gruppo di grandi dimensioni non è soggetto all'obbligo di redigere la dichiarazione di cui all'articolo 4 qualora tale ente di interesse pubblico è anche una società figlia ricompresa nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario resa da:
- a) una società madre soggetta ai medesimi obblighi o
 - b) una società madre europea che redige tali dichiarazione ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE.

ART. 7

(Dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi)

1. I soggetti diversi da quelli ricompresi nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 che, su base volontaria, redigono e pubblicano dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie e che si attengono a quanto disposto dal presente decreto legislativo, possono

apporte, su dette dichiarazioni, la dicitura di conformità allo stesso. Nel caso in cui la revisione legale sia svolta dal collegio sindacale, l'attività di controllo di cui all'articolo 3, comma 10, è svolta da un altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti.

2. Le dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi al presente decreto legislativo sono redatte sulla base di quanto previsto dagli articoli 3, se su base individuale e 4, se su base consolidata, tenendo conto delle dimensioni in termini di numero di occupati, di valori di bilancio e dello svolgimento o meno di attività transfrontaliera, secondo criteri di proporzionalità, in modo che non sia comunque compromessa la corretta comprensione dell'attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto.

3. I soggetti di cui al comma 1 che redigono dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario, su base individuale o consolidata, conformi a quanto previsto dai commi 1 e 2, possono derogare alle disposizioni sull'attività di controllo di cui all'articolo 3, comma 10, e comunque riportare la dicitura di conformità al presente decreto legislativo purché:

- a) la dichiarazione indichi chiaramente, sia nell'intestazione e sia al suo interno, il mancato assoggettamento della stessa alla citata attività di controllo;
- b) alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento siano soddisfatti almeno due dei seguenti limiti dimensionali:
 - 1) numero di occupati durante l'esercizio inferiore a duecentocinquanta;
 - 2) totale dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro;
 - 3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro.

ART. 8

(Sanzioni)

1. In caso di mancata pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, agli amministratori, responsabili, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3 comma 7 e dell'articolo 4 comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 2630 del codice civile, primo comma, primo periodo.

2. La pubblicazione di dichiarazioni non finanziarie non fedeli a quanto previsto dagli articoli 3, se su base individuale e 4, se su base consolidata, comporta, in capo agli amministratori, responsabili, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, e dell'articolo 4 comma 2, la punibilità con un'ammenda fino a 80.000 euro.

3. L'utilizzo improprio della dicitura di conformità prevista dall'articolo 7 comporta, in capo agli amministratori dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, la punibilità con un'ammenda fino a 60.000 euro.

ART. 9

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All'articolo 123-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente: *“e) una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere e il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la società motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale mancanza.”*;
- b) al comma 4, le parole *“di cui all'articolo 156, comma 4-bis, lettera d)”* sono sostituite dalle seguenti *“di cui all'articolo 14, comma, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”*, e le parole *“sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”* sono sostituite dalle seguenti *“siano state fornite le informazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo”*;
- c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: *“6. Possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera e), le società che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento non superino almeno due dei seguenti parametri:*
 - a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;*
 - b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;*
 - c) numero medio di dipendenti durante l'esercizio finanziario pari a duecentocinquanta.*

ART. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 11

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017.